

pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;

c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).

Art. 4 bis

- 1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura.**
- 2. All'elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.**

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale sopra pubblicata che inserisce l'art. 4 bis alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività di gruppi consiliari), si applicano a decorrere dalla X legislatura, così come stabilito dall'art. 9, comma 2, della legge medesima.

Art. 5

- 1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.**
- 2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.**
- 3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi**

consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 6

(articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della l.r. 4 agosto 2008, n. 27)

Art. 7

- Per la corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".
- Le spese previste dai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.".
- Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
- Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente L. si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

- La l.r. 20 luglio 1973, n. 17; la l.r. 8 marzo 1979, n. 11; la l.r. 8 marzo 1979, n. 12 e la l.r. 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli artt. 8 e 10, sono abrogate.

Legge regionale 04 agosto 2014, n. 20 concernente:

Disposizioni per l'attuazione degli articoli 14, comma 1, lettere b) e f), e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 "Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 41/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), dopo le parole: "e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213," sono inserite le seguenti: "nonché dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2012 è inserito il seguente:

"1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell'Assemblea.".

2. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 41/2012 dopo le parole: "se gli stessi vi consentono." sono aggiunte le seguenti: "I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.".

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 41/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 30 settembre dell'anno di cessazione della carica, i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea la documentazione di cui all'articolo 3.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 le parole: "Agli stessi si applica una decurtazione dei rimborsi spese previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio del mandato pari a un trentesimo per ogni giorno di ritardo." sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all'articolo 3 e all'articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso indicato al comma 2, l'Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecunaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013.".

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:

"5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall'incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 689/1981. In particolare l'inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all'attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l'acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni.".

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le somme derivanti dalle sanzioni indicate al comma 2 dell'articolo 4 di questa legge sono introitate a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 30101 del bilancio di previsione 2014 e successivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 04 agosto 2014

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (*Finalità e soggetti interessati*) - 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elette e di cariche direttive di alcuni enti) e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle

zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti:

- a) Presidente della Giunta regionale;
 - b) Consiglieri regionali;
 - c) Assessori regionali non Consiglieri;
 - d) autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale); componenti gli organismi istituiti con legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), nonché titolari delle cariche in altri istituti regionali di garanzia;
 - e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche;
 - f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
 - g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.
- 1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.”

Nota all'art. 2, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli

organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o designazione*) 1. Entro un mese dall’elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;
- d) l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell’Assemblea.

2. Entro un mese dall’elezione, il Presidente della Giunta e i Consiglieri regionali trasmettono altresì alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti.

3. Entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta l’elezione, la nomina o la designazione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della predetta dichiara-

zione dei redditi è trasmessa entro un mese dall’assunzione dell’incarico.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste allo stesso comma 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

5. Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. **I soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.”**

Nota all’articolo 3, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente

“Art. 4 (*Adempimenti successivi alla cessazione della carica*) - 1. Entro il 30 settembre dell’anno di cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea la documentazione di cui all’articolo 3.”

Nota all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4

Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente

“Art. 6 (*Diffida e sanzioni amministrative*) 1. Nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale diffida l’interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell’Assemblea, alla diffida provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente del Consiglio informa l’Assemblea stessa. Dell’inosservanza è data inoltre noti-

zia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Assemblea (...).

2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all'articolo 3 e all'articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso indicato al comma 2, l'Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013.

3. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea stessa. Dell'inosservanza è data inoltre notizia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Assemblea.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non adempiono agli obblighi previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, l'organo regionale che ha proceduto alla nomina li dichiara decaduti dall'incarico. In caso di designazione l'organo regionale che ha proceduto alla designazione procede alla revoca della stessa.

5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall'incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 689/1981. In particolare l'inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all'attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l'acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni”.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli n. 417 dell'11 giugno 2014;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente in data 21 luglio 2014;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 luglio 2014, n. 166.

Legge regionale 04 agosto 2014, n. 21 concernente:

Approvazione delle modifiche all'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e modifica alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 40.

Il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Approvazione delle modifiche all'intesa)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2013, n. 40 (Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), la presente legge approva le allegate modifiche all'intesa, concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, approvata con la legge regionale suddetta.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 40/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2013 le parole: “dell'ultima delle leggi regionali di approvazione della stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dello statuto e del regolamento di cui